



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RISTRETTA BASE
PARTECIPATIVA OPERA LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE
DEGLI UTILI EXTRACONTABILI SOLTANTO NEI CONFRONTI DEI
SOCI “GESTIONALI”**

Sentenza del giorno 12 dicembre 2025, n. 1368 del 2025 (dep. 17/12//2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 462 REDDITI DI CAPITALE - IN
GENERE

Tributi erariali diretti – Redditi di capitale - Società cooperativa - Ristretta base
partecipativa - Presunzione di distribuzione di utili extracontabili nei confronti
dei soci - Distinzione fra soci “gestionali” e soci “mutualistici” – Esclusione
della presunzione per i soci “mutualistici”

Massima

Anche per le società cooperative a ristretta base partecipativa
va applicato il principio per cui l'accertamento del maggior
reddito nei confronti della società legittima la presunzione di
distribuzione degli utili tra i soci, che, presupponendo l'esercizio
del potere di gestione e di controllo sulla società, opera soltanto
verso i soci “gestionali”, cioè gli amministratori o i soci di
controllo, ma non può estendersi ai soci “lavoratori” o ai soci
“mutualistici”, in quanto estranei alla gestione aziendale.

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 2729 c.c.

Art. 2511 c.c.

Artt. 38 e 39, DPR 29/09/1973, n. 600

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 20/12/2018, n. 32959

Anno pubb.

2025